

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(art. 15 legge n. 241/1990 e art. 5, c. 6, Dlgs n. 50/2016)

TRA

Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cura del territorio e ambiente, con sede e domicilio fiscale in Bologna, viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 800.625.903.79, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Ing. Paolo Ferrecchi

(di seguito indicata come “**Regione**” o, indistintamente, come “Parte”),

E

Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Via Ravasi 2, 21100 Varese, C.F. e P.IVA 95039180120, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Tagliabue, nell’interesse del **Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate (DiSTA)**

(di seguito indicato come “**Università**”/“**Dipartimento**” o, indistintamente, come “Parte”)

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”);

sul tema “Aggiornamento del quadro conoscitivo della biodiversità per l’attuazione delle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” con le attività descritte nel progetto tecnico scientifico COMBI 2022-2024 – CONoscere e Monitorare la BIodiversità”, d’ora in poi denominato COMBI (CUP E43C22000600006)

PREMESSO CHE

- la Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di tutela e conservazione della biodiversità in attuazione delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e

2009/147/CE “Uccelli”, ritiene necessario aggiornare il quadro conoscitivo regionale sulla biodiversità con particolare riguardo, con questo Accordo, alle specie di chiroterri di interesse conservazionistico;

- l’Università degli Studi dell’Insubria, nell’ambito delle funzioni previste dal proprio Statuto e tramite il Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate (DiSTA), ha acquisito una rilevante e riconosciuta esperienza scientifica nel settore della raccolta, archiviazione, analisi ed elaborazione di dati sulla fauna e sui chiroterri in particolare, finalizzati anche alla produzione di articoli scientifici e di documenti tecnici utili alla gestione e conservazione.

Nello specifico, il DiSTA:

- annovera un’ampia esperienza negli studi di ecologia, conservazione e gestione della fauna e di dinamica delle popolazioni animali con particolare riferimento ai mammiferi;
- svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, sperimentazione, consulenza e servizio alle imprese, nei settori ambientale, zoologico, faunistico, con una particolare esperienza nel settore chiroterrologico;
- è stato per diversi anni sede operativa del Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri (GIRC), gruppo specialistico dell’Associazione Teriologica Italiana (ATIt) che vede tra i fondatori il prof. Adriano Martinoli, referente scientifico di questo Accordo;
- ha già esperienze di supporto ad altre Regioni, come la Regione Lombardia, per la definizione delle strategie di monitoraggio e

conservazione della Chiroterofauna;

- sulla base delle corrispondenze di obiettivi nell'ambito della tutela e conservazione della biodiversità, sempre nell'ottica di perseguire l'interesse pubblico, le Parti convengono di volere intraprendere una cooperazione con attività di studio e ricerca, sulla base di quanto riportato nell'allegato Progetto tecnico-scientifico COMBI 2022-2024
- **CO**noscere e **MO**ntorare la **BI**odiversità, ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo regionale sulla chiroterofauna di interesse conservazionistico, all'interno e all'esterno della Rete Natura 2000, con lo scopo di attuare la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- il sopra richiamato progetto COMBI 2022-24 ha funzione di Piano operativo del presente Accordo in quanto definisce l'oggetto specifico delle attività, le modalità di svolgimento, i prodotti, i tempi, le unità organizzative coinvolte, i referenti e gli impatti finanziari;
- le attività previste dal presente Accordo rientrano nell'attuazione dell'Operazione 7.6.01 'Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità', di cui la Regione è beneficiaria, con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 , nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, successivamente acquisita con delibera di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021, con la quale vengono tra l'altro attribuite sia le risorse residue della programmazione 2014-2020, sia quelle aggiuntive riferite alle annualità 2021 e 2022;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2218 del 20 dicembre

2021 è stato approvato il Programma operativo della sopra citata Operazione 7.6.01 che, per la realizzazione delle attività disciplinate, prevede anche la stipula di Accordi tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90;

- l'Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale in quanto l'importo complessivo previsto per il rimborso delle spese trova copertura su fondi FEASR e afferisce, pertanto, alle risorse pubbliche individuate per l'Operazione 7.6.01 mobilitate dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020;

IN PARTICOLARE

la Regione:

- ha interesse a realizzare l'aggiornamento del quadro conoscitivo regionale sulla chiroterofauna, all'interno e all'esterno della Rete Natura 2000, con lo scopo di attuare la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- ha interesse a sviluppare un Piano di monitoraggio regionale a lungo termine con lo scopo di rispondere ai propri compiti istituzionali in merito all'obbligo di monitoraggio previsto dalla direttiva sopra richiamata, in coerenza anche con gli indirizzi nazionali;
- potrà adeguare in modo efficace i criteri per l'attuazione delle azioni di tutela nei confronti delle specie di chiroteri di interesse conservazionistico e, in particolare, quelle di interesse comunitario;

l'Università/Dipartimento:

- attraverso la ricerca oggetto del presente Accordo potrà ampliare le proprie conoscenze scientifiche nel settore disciplinare di riferimento;
- ha anche uno specifico interesse ad applicare alla realtà della Regione

Emilia-Romagna la bozza di Piano Nazionale di Monitoraggio (PNM) in

quanto prima Regione a sperimentare la metodologia proposta;

- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- le Parti, con la sottoscrizione dell'Accordo, dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- le attività del presente Accordo non sono imputate ad altre fonti di finanziamento diverse da quella del PSR 2014-2020 e alle ordinarie risorse delle Parti per le attività istituzionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura del territorio e ambiente

E

Università degli Studi dell'Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate (DiSTA)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e obiettivi dell'Accordo

Oggetto dell'Accordo è lo svolgimento di attività di comune interesse finalizzate alla tutela e alla conservazione della biodiversità per l'attuazione in Emilia-Romagna della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Le attività oggetto dell'Accordo interessano in generale l'intero territorio

regionale, con priorità di azione nelle seguenti aree:

- siti regionali della rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);
- aree protette ai sensi della L. 394/91 e L.R. 6/2005 presenti nel territorio regionale (parchi nazionali, parchi interregionali e regionali, riserve statali, riserve regionali, aree di riequilibrio ecologico, paesaggi naturali e seminaturali protetti);
- territori che, pur non ricadendo negli istituti di tutela sopra elencati, risultano di rilevante interesse conservazionistico (zone umide, crinali, boschi residui, ecc.).

Al fine di definire nel dettaglio le singole attività previste e le loro modalità e tempistiche di realizzazione è stato redatto, e condiviso con l'Università e altri soggetti coinvolti, l'allegato progetto tecnico-scientifico COMBI 2022-2024, parte integrante del presente Accordo, con la funzione di Piano operativo.

Con il presente Accordo, pertanto, le Parti intendono disciplinare la collaborazione tecnico-scientifica per lo svolgimento in comune di attività sia trasversali sia specialistiche riferite alla chiroterofauna.

In particolare, il presente Accordo ha i seguenti obiettivi generali:

- l'aggiornamento, attraverso indagini bibliografiche e di campo, del quadro conoscitivo regionale sulle specie di chiroteri presenti in Emilia-Romagna elencate nell'Appendice A del Progetto COMBI (specie *target*);
- l'impostazione e il perfezionamento di un Piano Regionale di Monitoraggio (PRM) a lungo termine della biodiversità regionale e,

nello specifico, per tutte le specie di chiroterri elencate nella sopra richiamata Appendice A;

- la disseminazione dei risultati del progetto COMBI.

Gli obiettivi specifici dell'Accordo, invece, sono rappresentati da:

1. l'aggiornamento del quadro conoscitivo in merito alle specie *target* di chiroterri elencate nell'Appendice A del sopra richiamato Progetto COMBI. L'aggiornamento del quadro conoscitivo è finalizzato all'acquisizione di dati su consistenza, distribuzione, habitat di riferimento per ogni singola specie oggetto di monitoraggio, pressioni e minacce, con relativa valutazione del *trend* a scala regionale (i dati saranno utili anche per l'aggiornamento dei formulari standard dei siti Natura 2000), e viene effettuato tramite raccolta di dati provenienti da:
 - a. indagine bibliografica su tutte le specie di chiroterri, partendo dalle conoscenze pregresse relative a banche dati e, in generale, dalle informazioni già in possesso della Regione Emilia-Romagna, dell'Università, degli Enti gestori della rete Natura 2000 o di altri soggetti pubblici o privati con i quali il Dipartimento/Università si interfacerà con il supporto della Regione;
 - b. campagne di rilevamento sul campo, previste per un *subset* di specie *target* di chiroterri di cui alla Direttiva Habitat, riportate nell'Appendice B del progetto COMBI per la prima campagna di rilevamento dati e selezionate nel corso del progetto per la seconda campagna di monitoraggio;
2. la definizione e la redazione di un Piano Regionale di Monitoraggio (PRM) a lungo termine per tutte le specie di chiroterri, elaborato

secondo l'impianto metodologico del Piano Nazionale di Monitoraggio (PNM) per l'attuazione della Direttiva Habitat;

3. la disseminazione dei risultati dell'attuazione del progetto COMBI a livello regionale e nazionale attraverso uno specifico convegno e la realizzazione di pubblicazioni, di carattere tecnico-scientifico e divulgativo, rese disponibili on line e in formato cartaceo.

Gli esiti delle attività previste dall'Accordo hanno l'obiettivo di fornire le basi informative e metodologiche affinché la Regione possa rispondere ai principali obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva Habitat, tra cui la rendicontazione periodica prevista con Report sessennale, ai sensi dell'art. 17, l'aggiornamento dei Formulari Standard, la definizione e l'aggiornamento delle Misure di conservazione e dei Piani di gestione, la redazione delle Valutazioni di Incidenza di piani e progetti all'interno della rete Natura 2000 oppure la regolamentazione dei prelievi in natura.

Le diverse attività previste dall'Accordo sono articolate in tre fasi, in parte sovrapposte dal punto di vista cronologico. Il dettaglio di tutte le attività e dei prodotti previsti è evidenziato nel successivo articolo 6 ed è descritto esaurientemente nell'Allegato Progetto tecnico-scientifico COMBI e nelle sue Appendici A, B, C e D.

Il calendario di lavoro sarà articolato come da cronoprogramma generale, riportato nell'Appendice D del Progetto COMBI, parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Impegno di reciprocità

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie al conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo e a consentire alle

persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti. L'utilizzo del personale avverrà in conformità di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Trovano applicazione per i dipendenti pubblici le disposizioni di cui ai relativi codici di comportamento.

Articolo 3 – Responsabili e referenti dell'Accordo

Per l'attuazione delle attività dell'Accordo ciascuna Parte designa un Referente, al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Le Parti individuano i seguenti responsabili tecnico-scientifici:

Per la Regione: Dott. Gianni Gregorio, Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane (Direzione generale Cura del territorio e ambiente);

Per l'Università dell'Insubria: Prof. Adriano Martinoli

Sono individuati, inoltre, i seguenti referenti:

➤ per la Regione - Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane:

- Coordinatore attività tecniche e referente per la predisposizione dei risultati: Monica Palazzini; collaboratori: Ornella De Curtis, Marco Pattuelli, Massimo Caprara, Silvia Messori, Stefano Bassi

- Referente amministrativo: Santina Milena La Grotteria

➤ Per l'Università:

- Coordinatore attività tecniche: Prof. Adriano Martinoli;
collaboratori: Damiano Preatoni, Francesco Bisi, Lucas A. Wauters

- Referente amministrativo: Raffaele Auciello

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti
PEC:

➤ Per l'Università: dista@pec.uninsubria.it

➤ Per la Regione: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si daranno per validamente effettuate.

Articolo 4 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati di studi e ricerche

In occasione di ogni utilizzo dei dati e risultati ottenuti, le Parti si impegnano a fare precisa menzione della collaborazione istituzionale intercorsa.

Articolo 5 - Durata, proroga e recesso

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e fino al 31 dicembre 2024.

Come concordato tra le Parti, tuttavia, il completamento delle attività oggetto dell'Accordo è fissato per il 30 giugno 2024 mentre la rendicontazione e la richiesta di rimborso delle spese a saldo dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2024.

L'Accordo potrà essere prorogato con specifico atto, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti, solo per cause di forza maggiore e, in ogni caso, subordinatamente alla compatibilità tra i tempi di ultimazione delle attività e quelli di rendicontazione delle spese sostenute all'Organismo pagatore (AGREA).

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato tramite comunicazione scritta notificata mediante raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.. Il recesso ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi. In caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri di interesse concordati tra le Parti. Qualsiasi modifica al presente Accordo si rendesse necessaria, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Articolo 6 - Responsabilità e compiti specifici delle Parti

Ciascuna Parte provvede allo svolgimento delle attività sulla base dei compiti riportati nell'allegato Progetto COMBI che ha la funzione di Piano Operativo.

Il coordinamento generale delle attività tecnico-scientifiche previste dal progetto viene effettuato prioritariamente attraverso una 'cabina di regia'.

L'Università coordina uno specifico gruppo di lavoro per la realizzazione di tutte le attività concernenti la chiroterofauna come dettagliato nel paragrafo 7 del progetto COMBI.

Le diverse attività previste dall'Accordo sono articolate in tre fasi, in parte sovrapposte dal punto di vista cronologico, come da cronoprogramma generale, riportato nell'Appendice D del progetto COMBI.

Ciascuna fase è suddivisa in azioni a cui corrispondono precisi prodotti (*deliverable* in formato elettronico) e sono realizzate secondo il calendario e la ripartizione dei compiti sotto riportati in coerenza con quanto previsto dal progetto COMBI e dalle sue appendici.

A. Compiti dell'Università

Fase 1 - Aggiornamento del quadro conoscitivo

Questa fase, che sarà avviata subito dopo la firma del presente Accordo e si concluderà entro il 30 giugno 2024, consiste nell'aggiornamento delle informazioni sulla distribuzione delle segnalazioni delle specie *target* individuate. È previsto il coordinamento generale delle attività da parte di ISPRA e della Regione. Nello specifico, sono previste le seguenti azioni:

1.1: indagine bibliografica (entro il 31/12/2022), e suo successivo aggiornamento (2023 e 2024), su tutte le specie *target* di chiroterii elencate nell'Appendice A;

1.2: predisposizione, entro il 31/12/2022, per tutte le specie di chiroterii elencate nell'Appendice B del progetto COMBI, di:

➤ Protocolli di rilevamento, con riferimento al *Manuale per il monitoraggio di specie animali di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia*, predisposto da ISPRA nel 2016

➤ schede di campionamento del PRM

➤ schede di campo

➤ elenco delle stazioni di campionamento per le specie di chiroteri di cui all'Appendice B del progetto COMBI;

1.3a: prima stagione dei rilievi di campo (entro il 31/03/2023) per le specie di chiroteri di cui all'Appendice B - Validazione e prima restituzione dei dati raccolti, sia in campo sia bibliografici, mediante un protocollo di interscambio;

1.4a: seconda stagione dei rilievi di campo da realizzarsi nell'anno 2023, in base al *subset* di specie selezionato nella fase 2, nonché validazione e seconda restituzione dei dati raccolti (sia di campo sia bibliografici);

1.6: collaborazione alla realizzazione delle mappe vettoriali dei punti relativi alle segnalazioni per tutte le specie di chiroteri elencate nell'Appendice A. Si prevede una prima versione, entro il 31/12/2022, sulla base della prima restituzione dei dati di aggiornamento del quadro conoscitivo e una seconda versione definitiva, entro il 30/06/2024, sulla base della seconda restituzione dei dati raccolti;

Prodotti della Fase 1 (elencati secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

1.1: *report* di tutte le fonti bibliografiche reperite per tutti i chiroteri *target* e restituzione dei dati con modalità condivise. Sono previsti un primo *Report* entro il 31/12/2022, un secondo entro il 31/12/2023 e,

infine, un terzo entro il 30/06/2024. Gli ultimi due *report* faranno riferimento al protocollo di interscambio previsto dal progetto;

1.2: protocolli di rilevamento, schede di campionamento, schede di campo ed elenco delle stazioni di campionamento delle specie di chiroterri target di cui all'Appendice B del progetto COMBI (entro il 31/12/2022);

1.3a: primo *report* relativo alle attività di campo e restituzione dei dati da protocollo di interscambio (entro il 31/03/2023);

1.4a: secondo *report* delle attività di campo delle specie di chiroterri selezionate nella fase 2 e restituzione dei dati da protocollo di interscambio comprensivi, per le specie dell'indagine campionaria, degli *shapefile* del campione delle celle con valori assegnati in seguito alle verifiche di campo (entro il 31/12/2023);

1.6: strato GIS conoscitivo (*shapefile*) di tutte le specie di chiroterri elencati nell'Appendice A del progetto COMBI, secondo quanto stabilito nel protocollo di interscambio previsto dal progetto. È prevista una prima versione entro il 31/12/2022 e una versione definitiva entro il 30/06/2024.

Fase 2 - Impostazione del Piano regionale di monitoraggio (PRM)

Questa fase prende avvio il 1° settembre 2022 e si conclude entro il 31 dicembre 2023. È previsto il coordinamento generale delle attività da parte di ISPRA e della Regione. Nello specifico, sono contemplate le seguenti azioni:

2.1a: associazione della strategia di monitoraggio e definizione dei parametri da monitorare per tutte le specie *target* di chiroterri

riportate nell'Appendice A del progetto COMBI. L'attività terminerà entro il 30/04/2023;

2.2a: predisposizione dei Protocolli di rilevamento, delle schede di campionamento e di quelle di campo del PRM per tutte le specie di chiroterri di cui all'Appendice A e revisione adattativa dei documenti già predisposti per le specie dell'Appendice B (punto 1.2). L'attività si concluderà entro il 30/04/2023;

2.3a: individuazione delle stazioni di monitoraggio del PRM per tutte le specie *target* di chiroterri. Per le specie soggette ad indagine campionaria è prevista la collaborazione con l'Università di Bologna per l'elaborazione di una mappa di idoneità ambientale in formato *shape/raster* preliminare alla estrazione del campione statistico di celle su cui effettuare il monitoraggio e produzione del relativo *shapefile*. In questa fase è prevista anche un'analisi critica al fine di individuare eventuali attività propedeutiche necessarie per colmare il *gap* conoscitivo in relazione alle specie *target* per le quali non fosse possibile realizzare la mappa di idoneità. Per queste attività si prevede un primo *step* (per le specie di cui al successivo punto 2.4) da concludersi entro il 30/04/2023 e un secondo *step* da concludersi entro il 31/12/2023;

2.4: selezione di un *subset* di specie di chiroterri della Direttiva Habitat su cui applicare sperimentalmente il PRM:

A) individuazione, a partire dal database regionale aggiornato con i dati acquisiti nel 2022, delle stazioni dei rilievi di campo 2023 per le indagini preferenziali;

B) selezione di un *subset* di specie su cui applicare sperimentalmente il PRM e individuazione delle celle su cui effettuare le verifiche di campo 2023 per le specie a indagine campionaria, a partire dal campione di celle estratto nella precedente azione 2.3, in collaborazione con l'Università di Bologna. Le attività si concluderanno entro il 30/04/2023;

Prodotti della Fase 2 (elencati secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

2.1a: Appendice A delle specie *target* di chiroterri di interesse comunitario implementata tramite l'attribuzione a ciascuna specie *target* della strategia di monitoraggio e dei parametri da monitorare (entro 30/04/2023);

2.2a: Protocolli operativi, schede di rilevamento e schede di campo dei chiroterri inclusi nell'Appendice A (entro 30/04/2023);

2.3a: Stazioni di monitoraggio del PRM (1° *step* entro il 30/04/2023 e 2° *step* entro il 31/12/2023):

A) tabelle con elenco delle stazioni individuate per tutte le specie *target* di chiroterri proposte per le indagini preferenziali;

C) relazione recante il contributo *expert based* fornito durante il processo di produzione delle mappe di idoneità per le specie *target* di chiroterri proposte per l'indagine campionaria, le informazioni necessarie all'elaborazione di *shapefile/raster* delle mappe di idoneità e del campione di celle estratte (in collaborazione con l'Università di Bologna) ed, inoltre, un'analisi critica sulle specie *target* associate a indagine campionaria per le quali non fosse possibile l'elaborazione

della mappa di idoneità; per tali specie nella relazione sono definite eventuali attività propedeutiche necessarie a colmare il *gap*;

2.4: per le indagini preferenziali: elenco del *subset* di specie di chiroterri e tabella delle stazioni individuate per effettuare la seconda campagna di rilevamento (2023). Per l'indagine campionaria (in collaborazione con l'Università di Bologna): elenco del *subset* di specie di chiroterri e *shapefile* con le celle da verificare in campo nella seconda campagna di rilevamento (2023). Tutti i *deliverable* saranno disponibili entro il 30/04/2023.

Fase 3 - Perfezionamento del PRM, sintesi dei risultati e disseminazione

Questa fase sarà realizzata a partire dal 01 gennaio 2024 e si concluderà entro il 30 giugno 2024. È previsto il coordinamento generale delle attività da parte di ISPRA e della Regione. Nello specifico, sono contemplate le seguenti azioni:

3.1: contributo alla revisione adattativa e all'elaborazione definitiva del PRM per le specie di chiroterri individuate e relativo aggiornamento di tutti i prodotti e materiali ad esso collegati. Periodo di riferimento: al 01/01/2024 al 30/06/2024;

3.2: contributo all'analisi critica dei dati e all'aggiornamento del quadro conoscitivo delle specie *target* di chiroterri e conclusioni sui risultati complessivi raggiunti. Periodo di riferimento: dal 01/01/2024 al 30/06/2024;

3.3: contributo alla disseminazione dei risultati ottenuti anche tramite la presentazione di una specifica relazione sui chiroterri a un Convegno

conclusivo previsto dal progetto (entro il 30/06/2024).

Prodotti della Fase 3 (elencati secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

3.1: versione definitiva del PRM, relativamente alle specie di chiroteri individuate, comprensiva di tutti i prodotti e le relazioni previste e corredata da specifiche indicazioni sulla sua applicabilità in merito alle risorse economiche e umane necessarie (entro il 30/06/2024);

3.2: *Report* tecnico, relativo alle specie di chiroteri individuate, comprendente le conclusioni sui risultati complessivi raggiunti; report monografici per le singole specie con l'aggiornamento del quadro conoscitivo e, infine, valutazioni di cui all'azione 3.2 (entro il 30/06/2024);

3.3a: sintesi non tecnica relativa alle specie indagate (entro il 30/06/2024);

3.3b: relazione in formato digitale, in merito ai chiroteri, da inserire negli atti del convegno finale (entro il 30/06/2024).

B. Compiti della Regione

La Regione, attraverso il proprio Settore competente, svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento generale dell'attività complessiva del progetto COMBI. Nello specifico si impegna a mettere a disposizione, nelle tre fasi:

- le competenze disciplinari dei collaboratori regionali, designati come membri della cabina di regia e come membri dei gruppi di lavoro per i diversi *taxa* previsti (flora, pesci, mammiferi non volatori, uccelli, invertebrati, erpetofauna e, nel caso specifico di questo Accordo, chiroteri);

- le conoscenze territoriali in riferimento all'oggetto delle attività previste, anche tramite la rete di relazioni esistenti e i contatti necessari, in particolare la rete di relazioni con gli operatori territoriali come, ad esempio, gli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette, musei scientifici, Arpae, ecc.;

- il patrimonio conoscitivo sulla biodiversità regionale contenuto nelle banche dati tematiche e cartografiche, la documentazione, gli studi e tutte le informazioni di interesse per gli argomenti trattati funzionali alle attività previste.

La Regione si impegna inoltre a:

- partecipare alle attività e agli incontri generali programmati dalla cabina di regia e/o a quelli organizzati per i diversi gruppi di lavoro finalizzati alle fasi di aggiornamento del quadro conoscitivo e all'elaborazione del Piano regionale di monitoraggio, per quanto attiene agli specifici gruppi tassonomici;

- collaborare in generale con i diversi *partner* del progetto COMBI all'elaborazione del Piano regionale di monitoraggio (PRM), per quanto riguarda la scelta delle strategie di monitoraggio, la produzione dei protocolli di rilevamento, delle schede di campionamento e delle schede di campo per tutte le specie *target* elencate nell'Appendice A del Progetto COMBI;

- raccogliere segnalazioni, con relative coordinate geografiche, sulla presenza di specie autoctone ed esotiche sul territorio regionale, sia da dati bibliografici e sul campo;

- partecipare al coordinamento del flusso dei dati tra i *partner* attraverso l'estrazione dei dati stessi dalla banca dati regionale, e la gestione di uno spazio *cloud* condiviso;
- partecipare alle attività di analisi della banca dati regionale delle segnalazioni per individuare le necessità di adeguamento e aggiornamento della stessa e per la definizione di un protocollo di interscambio per la gestione del flusso dei dati all'interno del progetto;
- partecipare alle attività di coordinamento per la produzione di strati cartografici su GIS per tutte le specie *target* in formato compatibile con gli standard della Regione Emilia-Romagna;
- attivare e gestire contatti e relazioni con le aree protette, musei scientifici, Arpae e i Settori regionali competenti (ad es. nella gestione delle risorse idriche, dell'agricoltura, del patrimonio e della cultura) e altre istituzioni o reti di soggetti finalizzati:
 - a) all'acquisizione di dati da progetti in essere o recenti, al fine di contribuire alla raccolta di dati conoscitivi delle specie (aggiornamento da ricerca bibliografica) e alla loro sistematizzazione nella banca dati regionale;
 - b) ad integrare, quanto più possibile, la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 2000/60/CE "Acque";
- coordinare le procedure di acquisizione, da parte dei gruppi di ricerca, delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di campo, quali ad esempio l'autorizzazione in deroga di competenza del MITE ai sensi del DPR 357/97;

- predisporre le lettere di presentazione dei singoli ricercatori agli Enti gestori e agli *stakeholder* con l'obiettivo di motivare la loro presenza sul territorio per le indagini di campo previste dall'Accordo;
- partecipare al coordinamento dei partner per la produzione dei *deliverable* previsti dal progetto in tutte le sue fasi di lavoro;
- collaborare all'organizzazione presso la propria sede, congiuntamente a ISPRA, del Convegno conclusivo per la diffusione dei risultati ottenuti e per la produzione degli atti in formato digitale;
- stampare a proprie spese n. 100 copie degli atti del convegno e della sintesi non tecnica;
- provvedere, tramite il coordinatore tecnico e insieme agli altri componenti della cabina di regia, ad effettuare un monitoraggio costante delle attività previste dall'Accordo e, in ogni caso, con cadenza non superiore a quella semestrale.

Articolo 7 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività relative alla presente collaborazione sono quelle indicate nell'Allegato Progetto COMBI. Eventuali modifiche relativamente al cronoprogramma, di cui all'Appendice D del progetto COMBI, che non comportino slittamento complessivo delle attività oltre la data indicata all'articolo 5, o modifiche non sostanziali relative alle attività stesse, potranno essere concordate direttamente tra i Responsabili tecnico – scientifici.

In funzione delle esigenze della ricerca, le Parti si avvalgono del proprio personale strutturato, le cui spese correlate sono a carico del singolo Ente di appartenenza, e di personale non strutturato. In quest'ultimo caso, per

lo svolgimento delle attività del progetto, l'Università potrà attivare
assegni di ricerca e borse di ricerca.

Articolo 8 - Responsabilità e sicurezza negli ambienti di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ciascuna Parte garantisce, nell'ambito di
propria competenza, l'applicazione e il rispetto della legislazione in
materia di prevenzione, sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro. Il
personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni
dalle stesse comunque designati, è tenuto ad acquisire le informazioni
riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che
possa accadere al personale dell'altra Parte durante la permanenza presso
i suoi locali e presso le strutture ricadenti nella propria competenza, salvo
i casi di dolo e colpa grave.

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per
l'esecuzione di attività oggetto del presente Accordo è tenuto a
uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano ivi
eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al
personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo vengano
fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento
di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e
custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del
D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 9 - Oneri finanziari e compartecipazione alla spesa

Il presente Accordo prevede lo svolgimento comune di attività in ambito istituzionale. Poiché dalla previsione delle attività in comune emerge uno sbilanciamento economico determinato da alcune spese aggiuntive sostenute dall'Università, è possibile provvedere al riequilibrio con un rimborso spese a suo favore, attraverso l'utilizzo di fondi previsti per l'Operazione 7.6.01 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, di cui la Regione è beneficiaria, per un importo massimo pari a € 77.110,00. Le spese ammissibili a rimborso sono quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) costi di personale non strutturato;
- b) spese per missioni/trasferte;
- c) costi per acquisto di strumenti e attrezzature;
- d) spese generali per materiali di consumo direttamente legati al progetto (es. reagenti per analisi di laboratorio).

Per quanto riguarda le spese relative ai punti a) e b) per l'eventuale rimborso viene fatto riferimento a quanto stabilito dagli specifici Regolamenti dell'Università.

Per quanto concerne l'acquisto di strumenti e attrezzature (punto c), nel caso in cui venga richiesto il rimborso delle spese sostenute, alla fine delle attività previste dall'Accordo gli strumenti e attrezzature acquistati dall'Università entreranno a far parte del patrimonio dell'Amministrazione regionale e, se del caso, saranno iscritti nell'inventario dei beni mobili.

Il rimborso delle eventuali spese sostenute e rendicontate è effettuato

attraverso tre tranche, con riferimento agli stati di avanzamento delle attività, documentati da due relazioni tecniche intermedie (la prima entro il 31/12/2022 e la seconda entro il 31/12/2023) e da una relazione conclusiva (entro il 30/6/2024) a cui corrisponde il saldo finale. Ciascuna relazione tecnica è corredata dai relativi deliverable di progetto prodotti fino a quel momento e da tutti i giustificativi di spesa:

- I.** fino al 25% dell'importo totale, a partire dalla data del 1 gennaio 2023, per il rimborso delle spese relative alle attività svolte dalla firma dell'Accordo fino al 31/12/2022, per la Fase 1 e la Fase 2 del progetto;
- II.** fino a un ulteriore 40% dell'importo totale, a partire dalla data del 1 gennaio 2024, per il rimborso delle spese relative alle attività svolte dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per la Fase 1 e la Fase 2 del progetto;
- III.** fino a un ulteriore 35%, a saldo, a partire dalla data del 1 luglio 2024, per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività svolte dal 01/01/2024 al 30/06/2024, relative alle attività delle Fasi 1 e 2 di progetto, nonché l'avvio e l'intero svolgimento della Fase 3 di progetto.

All'erogazione dei suddetti importi provvederà l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, quale Organismo pagatore, riconosciuto dalla Commissione Europea, in merito ai fondi relativi al Programma di Sviluppo Rurale.

L'Università e la Regione partecipano alla realizzazione dell'Accordo, con importi di cofinanziamento rispettivamente pari a € 17.000,00 e a € 18.000,00, per personale strutturato ai fini dello svolgimento delle attività

previste dal Progetto COMBI, allegato all'Accordo con funzione di Piano operativo.

Considerato che:

i) l'oggetto del rimborso è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti;

ii) gli importi erogati hanno carattere di rimborso spese in quanto non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;

iii) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le Parti dal presente Accordo non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per le attività di interesse comune svolte dalle Parti che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli artt. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 .

Articolo 10 - Valutazione e modalità di erogazione del rimborso spese

Al fine di riequilibrare lo sbilanciamento economico determinato da alcune spese è previsto il loro rimborso, purché strettamente connesse con l'attività istituzionale oggetto del presente Accordo.

Il rimborso potrà avvenire previa valutazione della documentazione tecnica prodotta ai sensi del precedente articolo 4 e di un dettagliato rendiconto delle spese delle quali si chiede il rimborso reso dal legale rappresentante nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, e contenente:

- l'elencazione delle spese sostenute per le quali si chiede il rimborso;

- le eventuali fatture di cui si chiede il rimborso per l'acquisto di strumenti/attrezzature;

- una tabella di ripartizione dei costi del personale coinvolto nelle attività per il periodo di riferimento;

- le informazioni necessarie per l'attribuzione delle singole missioni;

- l'espressa attestazione che tali spese sono tutte riferite alla realizzazione delle attività relative esclusivamente al presente Accordo.

Al rendiconto sono allegati anche i giustificativi di spesa e la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento (ad es. fatture quietanzate, titoli di viaggio, ricevute fiscali attestanti la fruizione di vitto e/o alloggio, ecc.). Per il personale reclutato *ad hoc*, es. tramite borse di studio e assegni di ricerca, sono allegati anche copia del contratto, cedolino dello stipendio e mandato di pagamento.

Al fine di facilitare i controlli su eventuali doppi finanziamenti per attività analoghe a quelle oggetto del presente Accordo, le eventuali fatture elettroniche emesse devono essere univocamente collegate al progetto mediante CUP e ad eventuale CIG.

In seguito alla verifica della corrispondenza fra le attività svolte con quanto previsto dal presente Accordo e al successivo controllo, da parte del Settore competente delegato da AGREA, della coerenza e della regolarità della documentazione attestante le spese sostenute, il Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane provvederà con propri atti formali alla liquidazione delle spese.

All'erogazione delle somme, ivi compreso l'importo corrispondente

all'eventuale costo dell'IVA del materiale di cui si chiede il rimborso quando questa rappresenta un costo, provvederà l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) secondo le procedure definite dall'Agenzia stessa per la gestione dei fondi destinati al finanziamento del PSR 2014-2020, subordinatamente ai controlli amministrativi previsti all'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e dal Programma Operativo dell'Operazione 7.6.01 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2218 del 20 dicembre 2021.

Il rimborso spese a favore dell'Università avverrà tramite versamento sul Conto di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia n. 158624 con specifica della causale del versamento.

Tutte le liquidazioni sono comunque subordinate alla presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a tal fine.

Articolo 11 - Protezione dei dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione dal presente Accordo, per finalità di informazione

o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini del presente Accordo.

Per quanto concerne l'informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle Parti, si rinvia a quanto riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse.

Articolo 12 - Proprietà intellettuale e condizioni di utilizzo dei dati

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca spetta a ciascuna delle Parti che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare in conseguenza o in correlazione con i risultati generati dall'attività di ricerca effettuata in attuazione del presente Accordo, così come le eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono di proprietà congiunta delle Parti, salvo il diritto dell'ideatore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto

realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza saranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Le Parti hanno il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto dal presente Accordo previa trasmissione della bozza della pubblicazione e/o della presentazione da una parte all'altra, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi. In ogni pubblicazione, presentazione o, in generale, divulgazione dei risultati delle attività ciascuna parte ha l'obbligo di citare con adeguata evidenza il rapporto collaborativo instauratosi con il presente accordo. I dati e le informazioni contenute in archivi di una delle parti e messe a disposizione dell'altra parte possono essere utilizzate da quest'ultima solo per le finalità oggetto del presente accordo. Ogni altro utilizzo o divulgazione non è consentito, se non previa esplicita autorizzazione in forma scritta.

L'utilizzo dei dati messi a disposizione dalle Parti è, nello specifico, subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni:

a) i dati delle segnalazioni e quelli cartografici riguardanti l'ubicazione di specie rare sono soggetti al divieto di diffusione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 195/2005, pertanto devono essere tenuti riservati e non accessibili sia sotto forma informatizzata sia cartacea. L'elenco delle specie rare sarà prodotto in collaborazione con tutti i partner del progetto all'inizio delle attività e rivisto in forma definitiva entro la

fine del progetto in base all'aggiornamento del quadro conoscitivo delle specie;

b) i dati devono essere utilizzati esclusivamente per le attività del presente Accordo e non dovranno essere modificati. Qualora, in relazione all'uso del dato, si rendessero necessarie eventuali modifiche, le stesse devono essere concordate formalmente con l'altra Parte, in caso contrario viene stabilita la responsabilità dell'eventuale danno conseguente;

c) le Parti assumono l'obbligo di non duplicare o cedere a terzi, i dati e le basi cartografiche ricevute, nonché i report e le stampe prodotte senza espressa autorizzazione scritta dell'Ente proprietario dei dati, in adempimento alle norme sui diritti d'autore;

d) i dati potranno essere messi a disposizione dei diversi componenti il gruppo di lavoro disciplinato dal presente Accordo esclusivamente per la realizzazione delle attività previste e attraverso l'adozione delle stesse misure di uso e salvaguardia di cui al presente articolo.

Le parti si impegnano ad accettare e rispettare integralmente le condizioni sopra indicate, assumendosi le responsabilità inerenti e conseguenti alla consegna e all'uso degli stessi.

Articolo 13 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Il contenuto del presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni). L'uso del nome dell'altra Parte è permesso solo in contesti scientifici e in documentazioni tecniche relative al presente Accordo,

restando escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.

Articolo 14 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

Articolo 15 - Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Articolo 16 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge, comprese quelle in materia di responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) e di infortuni del proprio personale strutturato e non strutturato che, a vario titolo, sarà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo in qualsivoglia

sede.

Articolo 17 - Registrazione dell'atto

Il presente Accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della parte che ne chiede la registrazione. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

La Regione si impegna a corrispondere all'Università, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente Accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta (€ 80,00), da versare sul Conto Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia n. 158624, con la seguente causale: "50% imposta di bollo Accordo Progetto COMBI".

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stata da queste congiuntamente redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per la Regione Emilia-Romagna

il Direttore Generale Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente

Ing. Paolo Ferrecchi _____

Per l'Università degli Studi dell'Insubria

il Rettore

Prof. Angelo Tagliabue _____

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.